



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 20 del 31/07/2020

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E RELATIVE SCADENZE

L'anno 2020, addì **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	MORANDINI ALESSANDRO	SI	NO
2	ALBERTINELLI ALBA	SI	NO
3	FERRARI DIEGO	SI	NO
4	ALBERTINELLI PIETRO	SI	NO
5	SORLINI ANTONIO	SI	NO
6	BENDOTTI JESSICA	SI	NO
7	ZANELLI CRISTIAN	SI	NO
8	GAIONI VALENTINA	NO	SI
9	CANNILLO MATTEO	SI	NO

Presenti: 8 Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Cortesi** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E RELATIVE SCADENZE

L' Assessore al Bilancio Sorlini Antonio chiarisce che, come previsto dalla normativa attuale ed in attesa di avere i dati da Valle Camonica Servizi per la previsione del piano finanziario TARI 2020, è possibile confermare per la prima rata, che avrà scadenza 30 settembre 2020, le tariffe dell'anno 2019 con conguaglio sulla seconda rata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 02.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019);

VISTO il del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27.08.2014, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 6 del 18.02.2017 e n. 4 del 16.03.2018, con particolare riferimento alla componente TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RILEVATA altresì la necessità di stabilire le scadenze delle rate relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more

dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 02.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019);
- 3) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) **DI DETERMINARE** ai sensi dell'art. 30 parte quarta del Regolamento comunale per l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) le seguenti scadenze relative al pagamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI):
 - Prima rata pari al 50%, entro il **30.09.2020**;
 - Seconda rata entro il **30.11.2020**;
- 5) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
- 6) **DI DICHIARARE** infine, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000...

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Alessandro Morandini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04 AGO 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì

04 AGO 2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì 04 AGO 2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Cortesi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme,

04 AGO 2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi





COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

ALEGATO A DELIBERA *CC*

N. 20

del 31-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

— *Dr.ssa Laura Cortesi*



TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

TARIFFE ANNO 2020

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: € 100.343,62

Tfd

n	Ka	Stot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)	Gettito
1	0,84	43.376	36.435,84	0,491	0,41	€ 17.894,33
2	0,98	110.374	108.166,52	0,491	0,48	€ 53.122,61
3	1,08	26.573	28.698,84	0,491	0,53	€ 14.094,54
4	1,16	18.503	21.463,48	0,491	0,57	€ 10.541,12
5	1,24	5.905	7.322,20	0,491	0,61	€ 3.596,07
6 o più	1,30	1.715	2.229,50	0,491	0,64	€ 1.094,95
TOTALE		206.446	204.316,38			€ 100.343,62

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€) € 179.798,22
 CVd (€) € 179.798,22
 Qtot (kg) € 627.731,20
 Cu (€/kg) € 0,29
 Quv 222,11

Tvd

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
1	0,60	1,00	85%	0,94	346	325,24	59,80	€ 20.690,87
2	1,40	1,80	10%	1,44	1182	1702,08	91,61	€ 108.281,63
3	1,80	2,30	10%	1,85	190	351,5	117,69	€ 22.361,46
4	2,20	3,00	10%	2,28	130	296,4	145,05	€ 18.856,15
5	2,90	3,60	10%	2,97	38	112,86	188,94	€ 7.179,84
6 o più	3,40	4,10	10%	3,47	11	38,17	220,75	€ 2.428,27
TOTALE						2.826,25		€ 179.798,22

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 25.915,14
 QTnd 33.269,72
 Qapf 0,778940793

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 0%

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TARIFE	
								TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	85%	0,48	2.131,00	1.026,08	0,38	799,25
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	85%	0,78	1.018,67	795,07	0,61	619,31
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	85%	0,59	0,00	0,00	0,46	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	85%	0,41	4.350,00	1.785,68	0,32	1.390,94
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	85%	1,29	7.731,00	9.980,72	1,01	7.774,39
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	85%	0,89	0,00	0,00	0,70	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	85%	0,99	0,00	0,00	0,77	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	85%	1,11	662,00	735,15	0,87	572,64
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	85%	0,58	124,00	71,36	0,45	55,59
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	85%	1,07	248,00	266,35	0,84	207,47
	- idem utenze giornaliere	0,87	1,11	85%	1,07	0,00	0,00	0,84	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	85%	1,45	140,00	203,35	1,13	158,40
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	0,72	1,04	85%	0,99	1.872,00	1.857,02	0,77	1.446,51
13	Carrozzeria, autofficina, e'etrauto	0,92	1,16	85%	1,12	1.102,00	1.238,65	0,88	964,83
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	85%	0,84	1.545,00	1.295,55	0,65	1.009,16
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	85%	1,01	1.788,00	1.804,09	0,79	1.405,28
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	10%	5,10	1.452,25	7.403,57	3,97	5766,94
	- idem utenze giornaliere	4,84	7,42	10%	5,10	0,00	0,00	3,97	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	10%	3,90	552,00	2.155,01	3,04	1.678,62
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	85%	2,29	976,00	2.232,11	1,78	1.738,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	85%	2,45	0,00	0,00	1,91	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06		10%	5,45	77,00	419,96	4,25	327,12
	- idem utenze giornaliere	6,06	0,00	10%	5,45	0,00	0,00	4,25	0,00
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	85%	1,55	0,00	0,00	1,21	0,00
						25.769,92	33.269,72		25.915,14

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvnd 45.926,43
 Qvnd 273.081,18
 Cu 0,165
 Kg conferiti 784.664
 N. aumento utenze giornaliere 0%

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,50	4,20	85%	3,96	2.131,00	8.438,76	0,67	1.419,22
2	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	85%	6,30	1.018,67	6.513,35	1,08	1.095,41
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	85%	4,89	0,00	0,00	0,82	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	85%	3,35	4.350,00	14.757,38	0,57	2.481,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	85%	10,61	7.731,00	82.018,18	1,76	13.793,71
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	85%	7,33	0,00	0,00	1,24	0,00
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	85%	8,13	0,00	0,00	1,37	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	85%	9,14	662,00	6.048,36	1,54	1.017,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	85%	4,74	124,00	587,51	0,80	98,81
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	85%	8,81	248,00	2.185,99	1,48	367,80
	- Idem utenze giornaliere	7,11	9,12	85%	8,81	0,00	0,00	1,48	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze	8,80	12,45	85%	11,90	140,00	1.665,35	2,00	280,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegnama, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,90	8,50	85%	8,11	1.872,00	15.181,92	1,36	2.553,28
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	85%	9,19	1.102,00	10.127,93	1,55	1.703,30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	85%	6,90	1.546,00	10.667,40	1,16	1.794,03
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	85%	8,26	1.788,00	14.763,52	1,39	2.482,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	10%	41,79	1.452,25	60.690,98	7,03	10.206,93
	- Idem utenze giornaliere	39,67	60,88	10%	41,79	0,00	0,00	7,03	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	10%	31,99	552,00	17.655,72	5,38	2.969,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	85%	18,78	976,00	18.331,23	3,16	3.082,92
19	Pluricenze alimentari o mista	12,59	21,41	85%	20,09	0,00	0,00	3,38	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	0,00	10%	44,75	77,00	3.445,60	7,53	579,48
	- Idem utenze giornaliere	49,72	0,00	10%	44,75	0,00	0,00	7,53	0,00
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	85%	12,72	0,00	0,00	2,14	0,00
						25.769,92	273.081,18		45.926,43

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E RELATIVE SCADENZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 21/07/2020



Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria

Dott.ssa Laura Cortesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 21/07/2020



Il Responsabile Dell'area Economico Finanziaria

Dott.ssa Laura Cortesi

ALLEGATO A DELIBERA CC

N. 20

DEL 31-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
— Dr.ssa Laura Cortesi —

COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 41	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E RELATIVE SCADENZE
Data 29/07/2020	

La sottoscritta Dott.ssa Debora Donvito, Revisore Unico dei conti del Comune intestato, nominata per il triennio 2018/2021 con deliberazione consiliare nr. 17 in data 29/05/2018, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, D.lgs. 26/2000, l'anno 2020, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11,00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza del responsabile economico/finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 E RELATIVE SCADENZE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO che:

□ l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

□ l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

➤ il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

➤ il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

□ si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 02.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27.08.2014, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 6 del 18.02.2017 e n. 4 del 16.03.2018, con particolare riferimento alla componente TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RILEVATA altresì la necessità di stabilire le scadenze delle rate relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more

dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Premesso che

Il revisore è chiamato ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, tanto sopra premesso, la sottoscritta

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all'approvazione delle tariffe TARI per il 2020.

Monza, li 29 luglio 2020

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Debora Donvito

Firmato da:
DONVITO DEBORA
Motivo:
Parere revisore

Data: 29/07/2020 11:24:00